REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica nella persona del giudice Dr. Paolo VASCOTTO nel procedimento iscritto sub nr.3128\14 [redacted]

con l'avv. ZAPPIA DORA

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO , in persona del legale rappresentante

resistente

avente ad oggetto: controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

Letto il ricorso ex art. 35 dlgs 25\08 e 19 dlgs 150\11 proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc con cui viene richiesta protezione internazionale ; letta la comparsa di costituzione del Ministero;

a scioglimento della riserva assunta in data 9.6.15 osserva:

L'art. 2 del dlvo 19.11.07 nr. 251 e della convenzione di Ginevra del 51 *rifugiato* è il *cittadino straniero* il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza , religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica

, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e **non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese**. Ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto , gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, **per loro natura o frequenza**, da rappresentare una **violazione grave** dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'art. 15 par. 2 C.E. diritti dell'uomo , ovvero costituire la somma di diverse misure tra cui la violazione dei diritti umani , ovvero rientrare nei casi dell'art. 7 comma secondo, tra cui: atti di violenza fisica, o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi , amministrativi e giudiziari discriminatori, per la loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto , quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini , reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2 (crimine contro la pace , di guerra , contro l'umanità, reato grave , atti contrari ai principi e finalità delle nazioni unite come stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle nazioni Unite); infine atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. Gli **atti di** persecuzione, inoltre, ai sensi dell'art. 8 dlvo 251\07 devono essere riconducibili a motivi di ***razza, religione , nazionalità , particolare gruppo sociale, opinione politica.***

Ai sensi dell'art. 5 responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere: lo stato , i partiti o le organizzazioni che controllano lo stato o una parte consistente del suo territorio , soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati , compresi le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale è valutata la possibilità di protezione da parte: dello Stato , dei partiti o organizzazioni anche internazionale mediante l'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti

persecutori o danni gravi , avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare , perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e nell'accesso del richiedente a tali misure.

E' persona ammissibile alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato , ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Sono considerati danni gravi: *a) la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.*

Sotto il profilo procedimentale l'art. 3 del d.lvo stabilisce che l'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione di una serie di elementi indicati al terzo comma della norma citata

Ai fini della prova dei presupposti della misura di protezione, il richiedente è tenuto (art. 3 co. 1 dlgs 251\07) a presentare unitamente alla domanda di protezione internazionale tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la domanda e, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che (art. 3 comma 5 dlgs nr. 252\07):

il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda

a) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi
b) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso , di cui si dispone;

c) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla

d) dai riscontri effettuati il richiedente è in generale attendibile

Per il riconoscimento della protezione internazionale è necessaria la correlazione tra la situazione specifica del richiedente e le condizioni politiche , sociali , normative del paese di provenienza , senza possibilità di ricorrere al notorio o inferire la situazione individuale da quella generale del paese. Nel caso di specie il ricorrente adduce l'appartenenza al gruppo sciita come ragione di legittimazione alla protezione internazionale. Tuttavia la contrapposizione religiosa, da intendere come diversità di opinioni nell'ambito di una comune matrice islamica tra sciiti e sunniti è oltremodo radicata nel mondo islamico e non necessariamente sfocia in atti di violenza o persecuzione. Del resto il ricorrente non ha saputo neppure specificare quali siano le differenze religiose e culturali tra sciiti e sunniti né risultano comprovate le minacce di uccisione asseritamente provenienti dai talebani.

Non sussiste quindi per difetto di adeguata prova e di riscontro ex art. 3 dlgs 251\07 pericolo concreto e attuale di persecuzione personale e diretta originata da motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale , professione di opinione politica, né sussistono le condizioni per riconoscere lo status di protezione sussidiaria (art. 2 lett. g) d.lgs 251\07) non emergendo fonti attendibili da cui desumere l'effettivo rischio di un danno grave.

La vicenda non può inquadrarsi nella : *minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale* ex art. 14 lett. c) dlgs 251\07 , vale a dire non rientra nei casi in cui vi è titolo per l'ottenimento della protezione sussidiaria.

La *ratio* di tutela insita nella protezione internazionale postula la sussistenza di un alto indice di gravità, o l'assoluta emergenza nel paese del ricorrente, che sia pure

incontenibile e produttiva di violenza indiscriminata , oppure specificamente diretta verso il singolo e non contrastata dalle istituzioni, fermo restando che deve porsi particolare accuratezza nel vaglio di notizie soprattutto quando presentino un alto tasso di sommarietà e provengano da fonti non verificate.

Sussistono tuttavia ragioni per il riconoscimento di un permesso umanitario di cui all'art. 5 comma 6 del dlvo 286\98 in considerazione della mancanza di risorse esistenziali nel paese d'origine.

Spese compensate previa ammissione al gratuito patrocinio sussistendone le condizioni.

p.q.m.

Il Tribunale di Trieste , ogni contraria e diversa istanza , eccezione e deduzione disattesa , definitivamente pronunciando , così provvede:

1) rigetta il ricorso di [redacted] e lo ammette al gratuito patrocinio a spese dello stato.
2) Accoglie la domanda subordinata di concessione di un permesso umanitario
3) compensa le spese del presente procedimento

Così deciso in Trieste il 29.6.15

GIUDICE
Dr. Paolo VASCOTTO

Depositata in Cancelleria il 30 GIU. 2015
L'OPERATORE CANCELLIERE
Aurelia ALUMBO